



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 210
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 168/A della F.I.G.C., inerente i TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, E DIVISIONE UNICA LEGA PRO.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, E DIVISIONE UNICA LEGA PRO

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari a partire da mercoledì 28 maggio 2014 e fino a lunedì 30 giugno 2014, purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2014 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3 Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2013/2014, deve essere effettuato:

- da lunedì 16 giugno a mercoledì 18 giugno 2014, per le opzioni;

- da giovedì 19 giugno a sabato 21 giugno 2014, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

L'esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2014/15, ove non sia previsto il diritto di controopzione, può essere effettuato, oltre che nel periodo fissato nella prossima stagione sportiva dal Consiglio Federale, anche nel seguente:

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

4. Accordi di partecipazione – ex art. 102 bis N.O.I.F. (disposizioni transitorie emanate con C.U. n. 162/A del 27/05/2014)

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2013/2014, la risoluzione anticipata (ex art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (ex art. 102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- da giovedì 5 giugno a venerdì 20 giugno 2014 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da giovedì 5 giugno a venerdì 20 giugno 2014 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2014.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata a favore della società avente il diritto di partecipazione

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

d) Risoluzione anticipata a favore della società titolare del tesseramento

- da martedì 1° luglio a lunedì 15 dicembre 2014 (ore 23.00)

- da lunedì 5 gennaio a martedì 31 marzo 2015 (ore 23.00)

e) Cessione della quota di partecipazione:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 29 maggio 2015.

La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10), la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2014 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30.06.2014 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23,00)

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23,00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio 2014 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione;
- da venerdì 1° agosto a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica;
- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)
- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, ex 102 bis (Disposizione transitorie emanate con C.U. n. 162/A del 27/05/2014), 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)
- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, ex 102 bis (Disposizione transitorie emanate con C.U. n. 162/A del 27/05/2014), 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

8. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00)

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2014 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2014.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00)

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

10. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente o presso la FIGC, e per conoscenza presso la Lega competente, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 1° luglio 2014 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da martedì 2 settembre 2014 a venerdì 19 dicembre 2014 (ore 19.00)

- da martedì 3 febbraio 2015 a venerdì 27 febbraio 2015 (ore 19.00)

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 2 settembre 2014 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- *da martedì 3 febbraio 2015 a venerdì 27 febbraio 2015 (ore 19.00)*

11. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1995 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- *da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1994 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- *da domenica 1° giugno a lunedì 30 giugno 2014* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da martedì 1° luglio a mercoledì 16 luglio 2014* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- *da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

12. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, , fatto salvo quanto disposto al punto 14) , in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri :

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 1° settembre 2014:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo;

- n. 8 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2014 e fino al 30.4.2015. L'importo delle otto rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro.

A1) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 2 settembre al 15 dicembre 2014:

- n. 1 rata pari al 60% del saldo passivo;

- n. 4 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.1.2015 e fino al 30.4.2015. L'importo delle quattro rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 5 gennaio al 2 febbraio 2015:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2015 al 30.4.2015. L'importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro;

B1) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 3 febbraio 2015 al 31 marzo 2015:

- n. 1 rata pari al 100% del saldo passivo;

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2014 nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 5 luglio 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 luglio 2014 ed entro il 31 luglio 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 agosto 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1°

agosto 2014 ed entro il 1° settembre 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 settembre 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto A1) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione di pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 settembre 2014 ed entro il 15 dicembre 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 22 dicembre 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

G) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 5 gennaio 2015 ed entro il 2 febbraio 2015 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto F), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 6 febbraio 2015 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

H) Gli adempimenti di cui al punto B1) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione di pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 febbraio 2015 ed entro il 31 marzo 2015 , che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto G), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 8 aprile 2015 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B e tra società di Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

M) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

N) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

O) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

P) Relativamente ai punti L) e M) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

Q) Relativamente al punto N) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

14. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la LNPA, secondo quanto disposto al punto 13).

Il premio di rendimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 100.2bis - 101.7 - 102.3bis o 103.3 delle NOIF potrà essere regolato direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purchè sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, il premio di rendimento non potrà comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione, salvo diverso accordo fra le parti.

15. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Lega Pro, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;
- b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating A3 se accertato dalla Moody's., o A- se accertato da Standards & Poor's.
- c) La fidejussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Lega Pro,

dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

- d) Inoltre, le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, potranno utilizzare in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.
- e) Per quanto riguarda le Società di Lega Pro le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

Le Società di Lega Pro, ove l'importo degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori della gestione sportiva nella stagione sportiva 2014/2015, in virtù di contratti depositati presso la Lega Pro superi la relativa voce riportata nel budget di ammissione al campionato, per ottenere il visto di esecutività, dovranno depositare presso la predetta Lega, nei termini e secondo le modalità dalla stessa stabilite, fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, finalizzata a garantire l'eccedenza di budget. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione.

16. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;
- b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono

deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;

c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete